

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 5 del 27/03/2002 - rif.

Determinazione n. 5 del 27/03/2002 - rif. legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

Ove non diversamente pattuito, l'art. 1194 c.c. si applica in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti con la conseguenza che gli stessi non possano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi. La disciplina in materia di ritardati pagamenti contenuta nell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. e negli artt.29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000, n.145, copre ogni ipotesi di conseguente danno in concreto derivatone e può essere validamente opposta ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria. L'art. 13, co.3, del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983 n. 131, in quanto norma derogatoria al generale principio della responsabilità patrimoniale del soggetto che incorre nel ritardo a corrispondere il pagamento, non è applicabile, mediante interpretazione estensiva, al settore dei lavori pubblici.